



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7558 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Neri, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
- Ministero della Cultura;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

***nei confronti***

Alessio De Cristofaro, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso introduttivo:*

- del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 75 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – S.N.A., del 15 novembre 2021, in G.U. 7 dicembre 2021, n. 97 e di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, preordinati, presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova scritta del concorso per mancato superamento della prova preselettiva, per l’Area B, avendo conseguito il punteggio di 26,50, pubblicato il 27 aprile 2022 e contenente l’elenco degli ammessi (fino al punteggio di 33,50), nonché l’ulteriore provvedimento contenente il nuovo elenco degli ammessi (fino al punteggio di 33), pubblicato il 16 giugno 2022;
- del decreto 8 febbraio 2022, n. 52, del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro per la P.A., di nomina dei componenti la Commissione esaminatrice ed i non conosciuti verbali della Commissione stessa;
- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in GU 11 febbraio 2022, n. 12, e successive modifiche;
- del Piano Operativo per la gestione dello svolgimento del concorso pubblico per la prova preselettiva del 14 e 15 aprile 2022 (Ministero della Cultura, S.N.A., Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali);
- del Diario delle prove scritte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in GU 17 giugno 2022, n. 48, che ne prevede lo svolgimento in Roma, nelle giornate del 5 e 6 luglio 2022;

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 21 novembre 2022:*

degli stessi atti avversati con il ricorso introduttivo;

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2023:*

- dell'esclusione della ricorrente dagli esami orali, della valutazione della seconda prova, ritenuta insufficiente, con il punteggio di 63;

del verbale della Commissione 6 giugno 2022, anche in parte qua, del verbale della Subcommissione 11 luglio 2022, anche in parte qua, dei verbali della Subcommissione relativi alla valutazione della seconda prova della ricorrente e dalla sua esclusione evidenziata dall'allegato 1 del verbale 27 settembre 2022, anch'esso impugnato, e di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dalla parte anzidetta depositata alla data del 20 gennaio 2023, con la quale si chiede autorizzarsi la notificazione anzidetta a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto della difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti suscettibili di rivestire la qualità di controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. e, per l'effetto, autorizza la notificazione a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini in motivazione indicati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2023.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO